DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1976

relativa al versamento da parte del FEAOG, sezione orientamento, alla Repubblica francese di un anticipo sulle spese effettuate durante il 1975 per gli aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(77/47/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate [1], modificata da ultimo dalla direttiva 76/400/CEE [2], in particolare l'articolo 13,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole [3], modificata da ultimo dalla direttiva 76/837/CEE [4], in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che le disposizioni adottate dalla Repubblica francese per l'applicazione della direttiva 75/268/CEE sono state oggetto di decisione favorevole della Commissione conformemente all'articolo 13 di detta direttiva e dell'articolo 18 della direttiva 72/159/CEE;

considerando che la decisione 76/627/CEE della Commissione, del 25 giugno 1976, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nel quadro della direttiva 75/268/CEE [5], prevede all'articolo 5 paragrafo 1 che la Commissione, sulla base dei dati contenuti nella domanda di rimborso, proceda al versamento di un anticipo pari al 75 % dell'importo della domanda;

considerando che la domanda di rimborso relativa agli aiuti concessi durante il 1975 per gli aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate, presentata dalla Repubblica francese, è completa e valida; che l'importo totale delle spese dell'anno 1975 ammonta a 304 992 832 FF (54 912 207,18 UC) ed è ripartito come segue:

secondo il titolo II	(direttiva	304 992 832 FF
secondo il titolo IV	75/268/CEE)	—

che l'importo totale richiesto per il rimborso ammonta a 76 248 208 FF (13 728 051,80 UC);

considerando che il versamento di un anticipo per il periodo in questione non ipoteca la decisione finale del contributo del Fondo per detto periodo; che è conseguentemente opportuno che il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, effettui il pagamento di un anticipo pari al 75 % dell'importo di 76 248 208 FF (13 728 051,80 UC), ossia 57 186 156 FF (10 296 038,85 UC);

considerando che la decisione 76/627/CEE prevede all'articolo 2 che le domande di rimborso di cui al titolo III della direttiva 75/268/CEE devono essere presentate unitamente alle domande di rimborso relative a spese effettuate a norma della direttiva 72/159/CEE;

considerando che il comitato del Fondo è stato consultato sugli aspetti finanziari, in particolare sui mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'anticipo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, per le spese effettuate dalla Repubblica francese nel corso del 1975 per gli aiuti in favore delle zone agricole svantaggiate è fissato in 57 186 156 FF (10 296 038,85 UC).

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 108 del 26. 4. 1976, pag. 21.
(3) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(4) GU n. L 302 del 4. 11. 1976, pag. 19.
(5) GU n. L 222 del 14. 8. 1976, pag. 37.